



COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

Deliberazione n. 13 del 08-05-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica a PORTE CHIUSE per emergenza covid-12

L'anno duemilaventi addì otto del mese di maggio alle ore 18:30, presso la Sala Congressi di Tonezza del Cimone si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sig. BERTAGNOLI FRANCO

Eseguito l'appello risultano

BERTAGNOLI FRANCO	P	FONTANA GIANPIETRO	P
DALLA VIA LUCA	P	FONTANA VINICIO	P
FONTANA GIANNICOLA	P	FONTANA QUIRINO	P
CANALE DANILO	P	CHIMENTO ANNA MARIA	P
BALBO MARIAROSA	P	FURLAN SERGIO	P
PADOAN ANDREA	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Vizzi Carmela.

Il presidente Sig. BERTAGNOLI FRANCO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra il bilancio di previsione in tutti i suoi aspetti;

Non essendoci interventi si pone ai voti la proposta in parola.

e IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 151- comma 1 - del D.Lgs. n.267/2000 Tuel che prevede “1. *Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”.

- l'art.162 del D. Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.74 D.Lgs.n.118/2011, introdotto dal D.Lgs 126/2014, il quale prescrive che i Comuni sono tenuti ad approvare il Bilancio di Previsione osservando i principi di unicità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

- l'art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche il quale prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019 che ha differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto 28 febbraio 2020 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.50 del 28-02-2020;

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, che ha differito dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, il Senato ha approvato il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

RICHIAMATI:

- Il comma 169 dell'art.1 della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede che gli enti locali devono approvare tariffe e aliquote d'imposta entro la data di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione fissata da norme statali; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

- Il comma 444 dell'art.1 della Legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha introdotto una generale eccezione al principio di cui al punto precedente, prevedendo in modifica all'art.193 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio l'ente locale può modificare tariffe ed aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data prevista di adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- il comma 26 dell'art.1 della Legge 28/12/2015 n.208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e alle entrate per servizi;

- la Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) che ha ulteriormente prorogato tale blocco al 31 dicembre 2018;

- l'art. 1 della Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145) che ha disposto lo sblocco all'aumento delle aliquote tributarie;

- la legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, ha introdotto importanti novità in materia fiscale locale, sia in ambito di riscossione, quanto in relazione ai tributi comunali; in particolare essa ha istituito la "Nuova IMU" con l'accorpamento della vecchia IMU e della TASI (ora soppressa), con la possibilità, per il Comune, di ridurre le aliquote tributarie per le diverse fattispecie, fino al loro azzeramento (ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificato nel gruppo catastale D, la cui quota dello 0,76% è riservata allo Stato);

DATO ATTO che ai sensi del comma 779 dell'art.1 della L.160/2019, per l'anno 2020 i comuni, in deroga all'articolo1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020 - 2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

ATTESO che, trattandosi di un nuovo tributo, non opera la proroga di cui all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, pertanto si ritiene opportuno, per il Comune di Tonezza del Cimone, con Deliberazioni di Consiglio Comunale, approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della Nuova IMU e deliberare le aliquote IMU da applicare a partire dal 1 gennaio 2020;

VALUTATO di approvare le aliquote IMU per il 2020 nel modo seguente:

- Categorie catastali A1, A8, A9: 0,4% con detrazione di 200,00 euro
- Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e diversi dai fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 negozi e botteghe, C/3 laboratori per arti e mestieri e D/2 alberghi e pensioni: 1,06%
- Beni merce: 0,25% (esente dal 2022)
- Categorie catastali C1, C3, D2: 0,76%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli: esenti per legge

Applicando l'aliquota massima consentita, ad eccezione delle abitazioni principali di lusso e degli immobili ad uso produttivo classificati nelle categorie catastali C1, C3 e D2;

RILEVATO CHE l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31.10.2019 ha stabilito i nuovi criteri per l'approvazione delle tariffe TARI secondo il metodo M.T.R. mediante la definizione di criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e approvando nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

VISTO l'art. 57 bis comma 1, del D.L. 124/2019 che ha prorogato il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI al 30 aprile 2020;

VISTO l'art. 107, comma 4 e 5 del D.L. 18 del 17.03.2020, il quale ha prolungato il termine della determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, dando la possibilità al Comune di approvare le tariffe TARI dell'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il termine del 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) per l'annualità del 2020;

PREMESSO CHE all'articolo 6 della deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);

CONSIDERATA l'attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid -19 e richiamata la nota del gestore A.V.A di Schio prot. 2251 del 03.04.2020 pervenuta al protocollo comunale n. 1768 in data 03.04.2020, che chiede ai Comuni Soci, sentito il Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale, di deliberare entro il 30 giugno 2020 il mantenimento delle tariffe TARI già approvate per l'esercizio 2019, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI per il 2020 secondo il MTR. Superata la fase emergenziale, saranno condivisi con ciascun Comune, il PEF 2020 e le modalità di applicazione dei relativi conguagli, sulla base dei criteri e dei coefficienti condivisi dall'Assemblea dei soci;

CONSIDERATO necessario, altresì, per allineare le disposizioni della fiscalità locale a quelle emanate dal Governo con il D.L. n. 18/2020, differire per l'annualità 2020/2021, le seguenti scadenze tributarie:

- 1^ RATA TARI: Scadenza differita dal 31 maggio 2020 al 16 giugno 2020;
- 2^ RATA TARI: Scadenza differita dal 30 novembre 2020 al 16 dicembre 2020;
- 1^ RATA TARI ANNO 2021: Scadenza al 16 giugno 2021, comprensiva anche dell'eventuale conguaglio per l'anno 2020;

-VISTO il provvedimento di Giunta Comunale n. 20 del 05/05/2020 con il quale, per ridurre i danni causati dall'obbligo disposto dai vari provvedimenti ministeriali di chiusura delle attività produttive per prevenire l'insorgenza dell'epidemia Covid-19, è stato deliberato, per le sole utenze non domestiche, lo slittamento dal 16 giugno 2020 al 31 agosto 2020 il versamento della 1^ rata Tari per il 2020;

RICHIAMATI:

- i commi 465 e segg. dell'art.1 della Legge 11/12/2016 n. 232 che dispone che gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto del nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale previsto dalla legge 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio si applica a tutti i Comuni (compresi i comuni con meno di mille abitanti prima esclusi dal patto di stabilità), alle Province e Città Metropolitane e alle Regioni. Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi tre titoli del nuovo bilancio armonizzato). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione con misure specifiche. Per il triennio 2017-2019, nel saldo viene incluso anche il Fondo Pluriennale vincolato di entrata e spesa, al netto della quota rinveniente da debito; a decorrere dal 2020 nel saldo è considerato il Fondo Pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali;

DATO ATTO che l'art. 1 della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) con i commi da 819 a 826 ha dettato nuovi vincoli ai fini della finanza pubblica.

Con il comma 819, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei commi da 820 a 826 dell'art. 1 della L. 145/2018.

Con il comma 820, a decorrere dal 2019, gli enti di cui al comma 819, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118.

Con il comma 821, gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione di cui trattasi, è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011.

Il comma 822 stabilisce che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea si applica il comma 13 dell'art. 17 della Legge 31 dicembre 2009, n.196.

Il comma 823 dispone che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n.232 (Legge di Bilancio 2017), i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017 n.205 (Legge di Bilancio 2018) e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n.123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'art.1 della Legge 232/2016.

Il comma 824 stabilisce che le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 825 sostiene che l'articolo 43-bis del D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.

Con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo, ha affermato che:

- 1) "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n.243 del 2012)", da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato;
- 2) "i medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento".

Tale pronuncia fa sorgere il dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto non solo degli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 (saldo complessivo delle entrate ed il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche di quello di cui all'art. 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma senza debito).

La circolare n. 5 del M.E.F. - RGS prot. 36737 del 09/03/2020, sostiene che, tutto ciò premesso, tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021. Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023. Restano, comunque ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, Legge n. 145 del 2018).

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

PRECISATO che l’armonizzazione contabile sinteticamente riguarda:

- l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa e del bilancio pluriennale redatto in termini di sola competenza, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011;

- la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza finanziaria cosiddetto “potenziato”, secondo cui:

<< (...) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

(...) L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza (...)>>

- l’introduzione della disciplina del “fondo pluriennale vincolato” costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi;

- il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito, con un obbligo di stanziare un’apposita posta contabile di accantonamento al fondo svalutazione crediti per le entrate di dubbia e difficile esazione;

- la reintroduzione della previsione di cassa che costituirà limite ai pagamenti di spesa e, dal 2016, anche la previsione di un apposito Fondo di riserva di cassa;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di G.C. n. 13 del 23/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e che lo stesso è stato depositato presso la sede municipale per la presa visione da parte dei Consiglieri Comunali;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23/04/2020 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati, e che gli stessi sono stati depositati presso la sede municipale per la presa visione da parte dei Consiglieri Comunali;

- con proprio precedente provvedimento in data odierna è stato approvato il DUP 2020-2022 come già deliberato dalla Giunta Comunale in data 23/04/2020, in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici ed operativi del Consiglio e che si configura come schema di DUP definitivo 2020-2022 in quanto redatto in coerenza con lo schema di bilancio di previsione 2020-2022;

PRECISATO che lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 23/04/2020 su-citata, è conforme all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come da allegato A) alla stessa deliberazione ed è stato redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di risanamento della finanza pubblica;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (lett. a);

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (lett. b);
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (lett. c);
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (lett. d);
- la nota integrativa (lett. g);
- la relazione del Revisore dei conti (lett. h);
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (D.M. 22/12/2015),

mentre non vengono allegati i prospetti delle spese previste per utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (lett. e) e delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate (lett. f), in quanto facoltativi per gli enti inferiori a 5000 abitanti e comunque non previste le fattispecie;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 17 del 23/04/2020 con la quale sono state confermate, tra l'altro, le tariffe già in vigore per il 2015 delle seguenti entrate tributarie:

- ❖ T.O.S.A.P. di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 15/04/2015 che ha confermato le tariffe già in vigore per gli anni precedenti (ultima modifica avvenuta con provvedimento di G.C. nr. 16 del 08/03/2011), e confermate, tra l'altro, anche per l'anno 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 06/04/2016, per l'anno 2017 all'interno della deliberazione di G.C. n. 13 del 17/03/2017, per l'anno 2018 all'interno della deliberazione di G. C. n. 16 del 07/03/2018 e per l'anno 2019 con delibera n. 14 del 07/03/2019;
- ❖ Pubblicità e pubbliche affissioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15/04/2015 che ha confermato le tariffe già in vigore per gli anni precedenti (D.P.C.M. datato 16/02/2001 recante la rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93) e confermate, tra l'altro, anche per l'anno 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 06/04/2016, per l'anno 2017 all'interno della deliberazione di G.C. n. 13 del 17/03/2017, e per l'anno 2018 all'interno della deliberazione di G.C. n. 16 del 07/03/2018. Per l'anno 2019 le suddette tariffe sono state confermate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 07.03.2019. Preso atto che, come indicato nel D.U.P., nonostante il comma 919 dell'art. 1 della L.dB 2019 (L. n. 145/2018) abbia stabilito la possibilità di aumento a decorrere dal 1° gennaio 2019, delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, fino al 50% delle superfici superiori al metro quadrato, non è stato ritenuto procedere con l'aumento, considerato l'esiguo gettito;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 24.12.2019 con la quale è stata determinata la retta per la scuola dell'infanzia ed il costo mensa per la scuola primaria per l'anno 2020;

DATO ATTO che con proprio provvedimento nr. 6 del 17/02/2016 è stato approvato il regolamento per l'uso del Centro Congressi con relativo tariffario per l'utilizzo, che con il presente provvedimento si riconferma;

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, con l'elenco annuale 2020 non è stato redatto in quanto non si sono rilevate, nel triennio, opere da realizzare superiori ai 100.000 euro; le opere pubbliche comunque sono esposte all'interno del DUP e nella nota integrativa;

il programma biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è contenuto all'interno del D.U.P.;

DATO ATTO che all'interno delle spese in conto capitale è stata prevista, tra l'altro, la spesa complessiva di € 46.762,29 per interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico A. Fogazzaro già previsti e finanziati nel 2019 dal contributo dello Stato per l'importo di € 50.000,00 di cui al D.L. n. 34/2019 art. 30 comma 2 lett. A); con deliberazione di G.C. n. 12 del 16/04/2020 è stato effettuato un riaccertamento parziale ed urgente dei residui per reimputare, sia per la parte entrata (contributo Statale) che per la parte spesa, l'importo complessivo di € 46.762,29 (già decurtata di € 3.237,71 quale quota pagata nel mese di dicembre 2019 al progettista Tomasi) considerato che i lavori sono stati ultimati in data 25/02/2020 e la Ditta affidataria ha già presentato fattura elettronica in data 08/04/2020;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 16 del 23/04/2020 con la quale sono stati destinati i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l'anno 2020;
- n. 14 del 23/04/2020 con la quale è stata effettuata la ricognizione ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 6 del Decreto Legge 78 del 31/05/2010;
- n. 65 del 05/12/2019 con la quale è stato approvato il piano triennale di azioni positive a favore delle pari opportunità tra uomo e donna per il periodo 2020-2022;
- n. 57 del 24/10/2019 con la quale è stata effettuata la ricognizione dell'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza – esercizio finanziario 2020, (ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 165/2001) ed è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale e la dotazione organica per il triennio 2020-2022;

DATO ATTO altresì che con propri precedenti provvedimenti in data odierna, sono state approvate le seguenti deliberazioni:

- Approvazione Regolamento per l'applicazione della "Nuova IMU";
- Approvazione aliquote "Nuova IMU" Anno 2020;
- conferma aliquota addizionale comunale IRPEF per l'anno 2020;
- programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione autonoma (ex art. 3 comma 55 Legge Finanziaria 2008 come modificato dall'articolo 46 comma 2 della Legge 133/2008) per l'anno 2020;

DATO ATTO che non esistono aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere a terzi in proprietà e diritti di superficie, anno 2020 (art. 172 1° comma lett. C) del D.Lgs. 267/2000 (negativo);

DATO ATTO che con provvedimento di Giunta Comunale n. 17 del 23/04/2020 è stato approvato, tra l'altro, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022, da cui risulta, nel 2020, l'alienazione della Fotocopiatrice Samsung CLX9250ND SYS (allegato sub.A allo schema di Bilancio);

RILEVATO che: in conformità a quanto stabilito dall'art.6 della legge 26 aprile 1983, n.131 la mensa scolastica, unico servizio pubblico a domanda individuale, compreso nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2000, n.119, assicura una percentuale di copertura dei costi complessivi superiore alla minima prevista per legge (percentuale prevista per la scuola dell'infanzia del 78,94%); mentre la percentuale di copertura per il pranzo fornito agli utenti della scuola primaria è del 90,30%;

DATO ATTO che le indennità dovute al Sindaco, ed Assessori comunali, sono state deliberate con provvedimento di Giunta comunale n. 43 in data 01/08/2019; mentre il gettone di presenza dovuto ai Consiglieri Comunali rimane confermato nella misura stabilita con deliberazione di C.C. n. 29 del 02/09/2014 pari ad € 9,66 per seduta;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2020-2022 è stato predisposto:

- con l'inserimento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) previsto dall'art. 167 del Tuel, per gli anni 2020-2021-2022, optando per la percentuale minima rispettivamente del 95% per il 2020 e del 100% per il 2021 e 2022, anche se la Legge di Bilancio 2020 consente di variare il bilancio di previsione 2020/2022 e 2021/2023, per ridurre il FCDE stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 ad un valore pari al 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il FCDE, qualora nell'esercizio precedente a quello di riferimento risultino contemporaneamente verificate determinate condizioni (vds. comma 79 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019);
- destinando i proventi da permessi di costruire e relative sanzioni unicamente al finanziamento di spese di investimento;
- rispettando ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 la percentuale di indebitamento prevista nella percentuale del 10% prevista a decorrere dall'anno 2015;
- nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 166 del Decreto Legislativo 267/2000 relativamente alle previsioni del fondo di riserva, compreso il fondo di riserva di cassa;
- nel rispetto del limite di spesa in materia di personale come previsto nell'art. 1 comma 557 e 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) riferite agli Enti con popolazione inferiore ai 1000 abitanti (come il Comune di Tonezza del Cimone) che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno; il tetto della spesa è riferita all'anno 2008.

Il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 "decreto crescita" stabilisce che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Il presente rinvia ad un successivo decreto ministeriale che ridefinisce le regole assunzionali per i comuni in esecuzione dell'articolo 33 comma 2 del D.L. n.34/2019.

EVIDENZIATO inoltre che al bilancio di previsione 2020/2022 sono allegati:

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, con riferimento all'esercizio 2018, dalla quale risulta che l'Ente non è strutturalmente deficitario, secondo la disciplina dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000, per cui non è tenuto al rispetto della copertura minima del 36% dei costi dei servizi a domanda individuale (allegato B);
- il prospetto delle spese del personale per gli anni 2020-2022;
- il prospetto relativo all'ammortamento dei mutui e prestiti per gli anni 2020-2022;
- il prospetto relativo al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (all. sub.A allo schema di Bilancio);

DATO ATTO che sono depositati agli atti i seguenti documenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23/05/2019, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2018 dei Consorzi e Società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, ad eccezione del conto consuntivo 2017 del Consorzio dei Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano del fiume Bacchiglione (B.I.M.), depositato in forma cartacea;

DATO ATTO che eventuali modifiche normative che intervengono successivamente alla predisposizione della presente proposta e che comportino modifiche ai presupposti attuali, saranno

oggetto di conseguente variazione agli stanziamenti di bilancio approvati con il presente provvedimento;

SENTITA la proposta del Sindaco di porre in votazione la deliberazione in oggetto;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell'art.49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000, espressi sulla proposta di delibera;

PRESO ATTO della Relazione del Revisore dei Conti, Dott. Giancarlo Golin in data 24/04/2020 sulla proposta di Bilancio 2020-2022 e documenti allegati, (**allegato sub. "C"**);

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare** ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022, come da allegati, completo della nota integrativa, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs n. 118/2011, il quale assume funzione autorizzatoria;
3. **di dare atto** che il bilancio di previsione 2020-2022 presenta le seguenti risultanze finali:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE					
Descrizione	Cassa anno 2020	Prev. 2020	Iniz.	Prev.Iniz.2021	Prev.Iniz. 2022
Fondo iniziale di cassa	355.148,91				
Utilizzo avanzo di amministrazione					
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale					
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.416.973,79	1.017.497,00		1.002.497,00	1.002.497,00
Titolo:2. Trasferimenti correnti	60.054,92	57.140,64		47.071,98	47.071,98
Titolo:3. Entrate extratributarie	156.864,83	96.709,00		94.697,00	78.670,00
Titolo:4. Entrate in conto capitale	167.387,03	156.137,73		54.000,00	54.000,00
Titolo:5. Entrate da riduzione di attività finanziarie	-		-	-	-
Titolo:6. Accensione Prestiti	-		-	-	-
Titolo:7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	290.791,00	290.791,00		290.791,00	290.791,00
Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro	265.619,15	264.483,00		264.483,00	264.483,00
TOTALE GENERALE	2.712.839,63	1.882.758,37		1.753.539,98	1.737.512,98
Fondo di cassa finale	471.459,30				

RIEPILOGO GENERALE SPESE				
Descrizione	Cassa anno 2020	Prev. Iniz. 2020	Prev.Iniz.2021	Prev. Iniz. 2022
Titolo:1. Spese correnti	1.236.149,26	1.078.274,42	1.056.087,70	1.049.385,24
Titolo:2. Spese in conto capitale	305.530,57	164.077,53	54.000,00	54.000,00
Titolo:3. Spese per incremento attività finanziarie	750,08	750,08	-	-
Titolo:4. Rimborso Prestiti	84.382,34	84.382,34	88.178,28	78.853,74
Titolo:5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	290.791,00	290.791,00	290.791,00	290.791,00
Titolo:7. Uscite per conto terzi e partite di giro	323.777,08	264.483,00	264.483,00	264.483,00
TOTALE GENERALE	2.241.380,33	1.882.758,37	1.753.539,98	1.737.512,98

4. **di precisare** che le previsioni per il triennio 2020-2022 coincidono con i dati esposti nel DUP approvato con proprio precedente provvedimento deliberato in data odierna;
5. **di dare atto** che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000;
6. **di dare atto** altresì che il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020-2022 garantisce il pareggio di finanza pubblica tra entrate e spese finali di cui ai commi 465 e seguenti della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
7. **di dare atto** che risultano allegati (o ad atti) tutti i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011 e dall'articolo 172 del D.Lgs n. 267/2000, ed in particolare, ai fini del combinato disposto dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 1 comma 169 Legge Finanziaria 2007, oltre ai tabulati di Bilancio;
8. **di trasmettere** la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;
9. **di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile**, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 con voti unanimi resi nelle forme di legge.

Il Sindaco ricorda che questo bilancio è l'ultimo redatto dalla Responsabile, rag. Carla Fabrello, che concluderà l'attività lavorativa presso questo Comune alla fine del mese.

A Lei vanno i sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto con dedizione e abnegazione in questi lunghi anni di lavoro.

Tutti i consiglieri si uniscono ai ringraziamenti alla rag. Carla Fabrello per il lavoro svolto per la collettività e porgono un cordiale saluto con gli auguri per la futura pensione.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022.

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 49 DEL D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 30-04-2020

Il Responsabile del Servizio
Fabrello Carla

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 30-04-2020

Il Responsabile del Servizio
Fabrello Carla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BERTAGNOLI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Vizzi Carmela

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 267/00;

Lì, _____

Segretario Comunale
F.to dott.ssa Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000

Lì, 08-05-2020

Segretario Comunale
dott.ssa Vizzi Carmela

Copia Conforme all'originale

Lì

Il Funzionario Incaricato